

Titolo 71 “Danni di guerra” (b.1)

introduzione di D. Riccardo Armando

La documentazione del *Titolo 71* si riferisce prevalentemente alle istanze di risarcimento di danni avanzate ai sensi della notificazione emessa il 5 ottobre 1870 dalla Giunta provvisoria di governo della Provincia di Roma, a firma di Augusto Castellani, che dispone:

“Per la verifica dei danni arrecati alle proprietà private dalle Truppe per ragioni di servizio si è formata un’apposita Commissione presso il Comando Generale della 13^a Divisione attiva.

Quelli pertanto che abbiano titolo a richiedere indennità per l’oggetto surriferito, dovranno avanzarne domanda, attenendosi alle seguenti Ministeriali disposizioni.

1. Chiunque avrà a fare reclami per danni sofferti per causa di servizio militare dovrà porgerli prima del giorno 11 corrente per iscritto al Comando Generale della 13. Divisione, firmando il ricorso col nome e cognome, e coll’indicazione della propria qualità di proprietario, usufruttuario, od affittuario del fondo, come pure del luogo di propria abitazione, onde possa essere tosto debitamente constatato l’allegato danno; con diffidamento che quando siffatti reclami non fossero presentati nel tempo come sopra prescritto avranno i reclamanti a sopportare la conseguenza della propria trascuranza

2. Fissati dalla Commissione i giorni per le verifiche, l’Autorità Municipale ne darà notizia agli interessati, invitandoli per parte dell’Amministrazione della Guerra d’intervenire personalmente, o per mezzo di legittimo rappresentante, sia pel contraddittorio nella ricognizione dei danni, sia per la convenzione del risarcimento, con avvertenza che dovranno giustificare il proprio diritto all’esazione di siffatto risarcimento.

(A) Se l’indennità supera le L. 500 mediante la produzione, se proprietari, del certificato catastale comprovante il loro legittimo possesso del fondo; se usufruttuari o affittuari, del relativo titolo comprovante tale loro qualità, documenti che verranno restituiti dopo che avranno servito all’appoggio del relativo mandato di pagamento;

(B) Se l’indennità non supera le L. 500, mediante una dichiarazione della Giunta Comunale comprovante la qualità di proprietario, usufruttuario ed affittuario.

3. In caso di assenza dei danneggiati, la Commissione procederà egualmente alla prescritta ricognizione e perizia; rimanendo quindi ad essi o di accettare l’indennità che sarà stimata dalla Commissione, o di rivolgersi ai Tribunali.

4. La Commissione, accertato il danno e stabilita l’indennità, salva l’approvazione Ministeriale, se il danno eccede le L. 100, compilerà un verbale.

Se il danneggiato aderisce alla decisione della Commissione, dovrà firmarlo per acquiescenza, e con rinuncia ad ogni altra pretesa di indennità allo stesso titolo.

Qualora il danneggiato non accettasse il verdetto della Commissione, sarà invitato a sottoscrivere il processo verbale per quanto concerne la natura e l’entità del danno, rimanendo così ridotta la questione, e pienamente salve le ragioni di lui in quanto all’importare dell’indennità, dichiarandogli all’atto stesso, che a sua richiesta gli verrà dato un estratto del verbale per quanto lo riguarda; e che per far valere le sue maggiori pretese, dovrà rivolgersi al competente Tribunale, non ammettendo l’Amministrazione della Guerra la domanda di altro provvedimento in via amministrativa.

Una copia del verbale sarà rimessa alla Municipalità per l’interesse dei danneggiati.

5. Il pagamento dell’indennità, accettate dai danneggiati, sarà fatto direttamente dalla Commissione se non supera le L. 100. In caso contrario occorrerà l’approvazione ministeriale.

6. I guasti cagionati per fatto particolare di qualche militare dovranno essere denunciati, con indizi sugli individui che se ne resero colpevoli al Comando del rispettivo Corpo o Distaccamento, od al Comando Generale della Divisione.”¹.

Il titolo contiene altresì documentazione di carattere generale sulla liquidazione dei danni di guerra, e alcuni documenti riguardanti danni sofferti nel corso degli eventi del 1848-49.

¹ *Amm. - Titolo 71 “Danni di guerra”, b. 1, f. 1.*